

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Députati

MARI, TREZZI, POERIO, TURATI, ALVIGNI, TECCHIO, PASINI,  
MACCHI, CHIAVES

sul progetto di legge presentato dal députato CASTELLI

preso in considerazione nella tornata del 19 giugno 1860

Estensione alla Lombardia della istituzione dei giurati sui reali  
di stampa.

Tornata del 27 giugno 1860

SIGNORI,

Col decreto 31 luglio 1849, emanato dal Re in virtù dei poteri straordinari a lui conferiti dalla legge 25 aprile dell'anno stesso, fu introdotta nelle provincie lombarde annesse al regno la libertà della stampa, della quale le antiche provincie erano entrate in possesso per lo Statuto del 4 marzo 1848; e furono parimenti introdotte nelle provincie lombarde le leggi che di quella libertà regolano l'esercizio; le quali sono il regio editto 26 marzo 1848, e le leggi 26 febbraio 1852 e 20 giugno 1858.

Fu nondimeno dichiarato che le dette leggi (insieme al decreto del 28 aprile 1859, del quale non è più da discorrere dopo la pace di Zurigo), venivano assoggettate alle spiegazioni e modificazioni che la diversità delle legislazioni vigenti nelle antiche e nelle nuove provincie rendevano necessarie.

Fra codeste modificazioni, gravissima è quella che leggesi nell'art. 5 del decreto: « I reati contemplati nell'art. 54 del regio editto 26 marzo 1848 saranno di cognizione de' tribunali provinciali, i quali dovranno giudicare in numero non

minore di cinque giudici, compreso il presidente, ed osservate le ordinarie forme di procedura.

E ciò viene a dire che nelle provincie lombarde manca del tutto alla libertà della stampa la essenzialissima delle sue garanzie, qual è lo intervento dei giurati ne' giudizi sui reati che offendono le leggi a quella libertà relative.

Poterono le provincie lombarde comportare pazientemente l'art. 5 del decreto 51 luglio quando era comune la fiducia che ad esse sarebbero, in brevissimo volger di tempo, estese ed applicate le nostre leggi della procedura penale e della organizzazione giudiziaria; le quali avrebbero tratta con sé anche la istituzione dei giurati, e non solo per quanto concerne ai processi di stampa, ma eziandio per tutti gli altri giudizi che sono specificati nell'art. 9 del Codice di procedura penale.

Sé non che l'attuazione delle ricordate leggi non pare che nella Lombardia abbia ad essere così prossima; giacchè fu stabilito di differirla fino a che, in un con esse, non venga colà promulgato il nuovo Codice civile, il quale dee tuttavia subire il cimento della discussione parlamentare.

Onde era bene che, almeno per processi di stampa, si rompesse l'indugio, e, senza più, i giurati lombardi venissero chiamati a pronunciare il loro responso su que' reati, intorno ai quali da ben dodici anni, con provato senno, lo vennero pronunciando i giurati delle antiche provincie.

La nostra Camera, che, guardiana essendo e tutrice delle libertà costituzionali, non può non sentirsi gelosa d'ogni garanzia che a quelle risguardi, fece buona accoglienza alla proposta dell'onorevole deputato Carlo Turati, intesa ad abolire nella Lombardia l'articolo 5 del decreto 51 luglio 1859 ed a surrogarvi una disposizione eguale o simile all'art. 54 dell'editto 26 marzo 1848. Il guardasigilli avrebbe egli medesimo incarnato il disegno dell'onorevole Turati, se non si fosse adombbrato di certe difficoltà incidentali, che sulle prime apparivano, e che, dopo qualche studio, sembrano dileguate.

Indi lo schema di legge dell'onorevole deputato Luigi Castelli, al quale tutti gli uffici della Camera augurarono propria la sorte, non senza esprimere il desiderio ch'ei venisse emendato di maniera da imitare, quanto più sia possibile, le norme e le forme della legislazione delle antiche provincie.

Gli emendamenti, cui diede opera la Commissione d'accordo coll'onorevole proponente, sono designati negli articoli che qui vedete rimpetto allo schema primitivo.

O che il processo si apra, com'è il solito, per citazione diretta, o ch'ei venga appresso a qualche preliminare investigazione, la composizione delle Corti d'assisie, i dibattimenti innanzi a codeste Corti, la pronuncia delle sentenze, i casi e i modi del ricorrere in cassazione, saranno quindi innanzi (se il progetto della Commissione riesce a buon porto) regolati nelle provincie lombarde con quelle leggi medesime che già sono in atto nelle antiche provincie del regno.

(70-A)

La differenza è questa, che nelle provincie lombarde la *preliminare istruzione*, quand'essa occorre, vuol essere condotta, sino al *concluso d'accusa*, a seconda del regolamento penale dell'anno 1853, che in quelle provincie fu provvisoriamente mantenuto per la legge transitoria del 20 novembre 1859, n° 5785. Ma contro il *concluso d'accusa* avrà luogo quello stesso rimedio di diritto che dal nostro Codice di procedura penale è ammesso contro le sentenze delle sezioni d'accusa.

Al postutto nei processi di stampa, se meno in alcuni punti accessori, rispetto alle parti sostanziali sarà perfetta l'ugualanza nelle provincie antiche e nelle lombarde. E questo è il meglio che sperare si possa nel presente periodo di transizione.

**TECCHIO, relatore.**

4  
PROGETTO DEL DEPUTATO CASTELLI

Art. 1.

Fino all'attuazione nelle provincie lombarde del Codice di procedura penale del 20 novembre 1839, la cognizione dei reati preveduti negli articoli 14 al 24 inclusivo della legge sulla stampa del 26 marzo 1848, e nell'articolo 2 della legge 20 giugno 1858, spetterà nelle dette provincie ai tribunali provinciali che ne giudicheranno permanentemente coll'intervento dei giurati appartenenti al loro rispettivo circondario giurisdizionale.

Art. 2.

Per la elezione dei giurati, per la formazione delle liste e per la composizione definitiva dei giuri si osserveranno le norme segnate nelle sezioni seconda e terza, capo 4, e nelle disposizioni finali e transitorie della legge 15 novembre 1839, sull'ordinamento giudiziario, riferite ai tribunali provinciali e ai presidi dei medesimi le attribuzioni ivi demandate alle Corti ed ai presidenti delle Corti d'assise.

Art. 3.

Per l'indennità da corrispondersi ai giurati si osserverà l'articolo 251 della legge anzidetta.

Art. 4.

L'istruzione del processo, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo il regolamento di procedura penale vigente in Lombardia, applicate però congruamente quanto al dibattimento coll'intervento dei giurati le disposizioni degli articoli 65 e seguenti della legge sulla stampa, ad eccezione delle due prime parti dell'articolo 73.

Art. 5.

Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggiorità di sette voti, ed i giudici siano ad unanimità convinti che i giurati sono stati ingannati sul punto principale, il tribunale sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla prima deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento; il tribunale non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunciata.

Dopo la dichiarazione dei secondi giurati, il tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 6.

Pei ricorsi e gravami al tribunale d'appello e al tribunale di terza istanza nei giudizi relativi ai reati di stampa si continueranno ad osservare le norme stabilite dal regolamento di procedura penale vigente in Lombardia.

La decisione però dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Saranno pubblicati nelle provincie lombarde dei nostri Stati, per la corrispondente osservanza ed applicazione nei giudizi relativi ai reati di stampa previsti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848 e nell'articolo 2 della legge 20 giugno 1858:

1º I capi 4º e 5º del titolo II, e il titolo IX della legge 15 novembre 1839 sull'ordinamento giudiziario;

2º I capi 5º e 6º, titolo III, libro II; il capo 1º, titolo X, libro II, e gli articoli 200, 204 usque 217, 445, 446 e 448 del Codice di procedura penale 20 novembre 1839.

Art. 2.

Nella giurisdizione del tribunale d'appello di Milano è stabilita una Corte di assise pei giudizi relativi ai suddetti reati.

Art. 3.

Le assise saranno convocate di caso in caso con decreto del presidente della Corte d'appello, nella città di residenza del tribunale della provincia in cui, secondo le ordinarie regole di competenza, deve aver luogo il giudizio.

Art. 4.

Le funzioni del Pubblico Ministero saranno esercitate dalle Procure di Stato dei tribunali provinciali; quelle di segretario della Corte d'assise, da aggiunti giudiziari degli stessi tribunali.

Art. 4.

Le Corti d'assise conosceranno, di regola, in seguito a citazione fatta direttamente all'imputato a richiesta del Pubblico Ministero, a sensi dell'articolo 62 della legge sulla stampa.

La citazione si farà in virtù di un decreto del presidente della Corte d'assise, disteso appiè della richiesta del Pubblico Ministero.

Questo decreto dovrà contenere, a pena di nullità:

1º La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

2º L'indicazione della Procura di Stato a richiesta della quale è emanato;

3º Il nome e cognome della persona citata, il soprannome, se ne ha, la sua professione, il suo domicilio o la sua dimora;

4º L'enunciazione sommaria del fatto imputato e l'indicazione dell'articolo di legge di cui si chiede l'applicazione;

5º L'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il citato dovrà comparire, e del termine entro cui deve presentarsi la lista dei testimoni o periti.

Il decreto sarà intimato personalmente al citato per mezzo di un cursore del tribunale o della pretura nel cui distretto egli dimora.

**Art. 7.**

In quanto non è diversamente ordinato colla presente legge, rimangono in vigore le disposizioni del regio decreto 31 luglio 1859, colle modificazioni portate dal successivo 20 novembre 1859.

**Art. 8.**

La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

**Art. 6.**

Occorrendo di far precedere una istruzione preparatoria, viene questa assunta da un giudice inquirente del tribunale provinciale nelle forme stabilite dal regolamento di procedura penale vigente in Lombardia, e in conformità al medesimo il tribunale delibera sugli atti di istruttoria ultimati.

Contro il concluso del tribunale non è aperto altro rimedio fuorchè il ricorso per cassazione, nei casi e per quei titoli per i quali è ammesso questo rimedio contro le sentenze della sezione d'accusa, a senso del titolo X, libro II, e degli articoli 445, 446 e 448 del Codice di procedura penale 20 novembre 1859.

**Art. 7.**

Anche contro le sentenze della Corte d'assise non avrà luogo altro rimedio fuorchè il ricorso per cassazione, a sensi del Codice di procedura penale succitato.

**Art. 8.**

Sarà determinato con regi decreti il modo di provvedere per la formazione delle liste dei giurati pei circondari giurisdizionali dei tribunali provinciali di Pavia e di Lodi.

**Art. 9.**

L'articolo 5 del regio decreto 31 luglio 1859 è abolito.

# ~~Progetto dell'Ufficio di Legge.~~

Annemettendo la lettura

Ufficio

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cat. 1. Fino alla attuazione delle Novelle

Lombardo del Codice & Procedere Penale

del 20. Novembre 1859. la cognizione

dei reati prescritti negli articoli

14 al 24. inclusi della Legge

sulla Malfa del 26. marzo 1868.

In nell'articolo 2º della Legge 20.

Giugno 1858. spetta nella detta ho-

venne ai Tribunali Provinciali, che

regindicheranno permanentemente

oltre i interventi dei giurati apparten-

nenti al loro rispetto corrispondente

giurisdizionale.

2º Per la elezione dei giurati, per la for-

mazione della Corte e per la compo-

sizione definitiva del giuri si obbliga-

veranno le nomine fatte nelle

Brioni 2º e 3º Capo 6º e nelle diffe-

renti giurie e bancherie della

Legge 13. Novembre 1859. fatti ordinaria-

mente giudiziari, e fatte ai Tribuna-

li provinciali e ai parafili dei me-

stessi, le attribuzioni ivi descritte

sono date alle Corti e ai prefetti delle

Corti. E' affatto

3º Per l'indennità da corrispondere ai

giurati si osserverà l'articolo 231. della

legge anzidetta.

4º L'affidazione del giurato (attivazione)

e la formazione dei pubblici giudici adun-

no bisogno secondo il Regolamento di go-

verno penale vigente in Lombardia,

applicato pur corrispondentemente quanto

al disaccordo con l'interesse dei



giurandi le diffazioni leggi  
articolo 63. e giurandi della legge  
pella stampa ad esecuzione delle  
medesime parla dell'articolo 73.

5° Allor quando l'accusa e' forte di  
che il giurato colpevole abbia fomigliare mag-  
gioranza d'ette voti, o il giudizio pone  
a maggioranza convinti che il giurato  
fosse ragionevolmente giunto a giudicarlo  
il tribunale appende la sentenza  
rimanendo la causa ad altra sessione  
con specie fotografia. D'altri giurati  
affissi tutti quelli che interverranno  
abbe pronta deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare  
tali provvedimenti. Il tribunale non  
puo ordinare che il giudizio rimane  
determinante dopo che la deliberazione  
dei giurati e stata pronunciata.

Dopo la deliberazione si procede  
giusti. Il tribunale e tenuto a  
pronunciare la sentenza, quando la  
sua deliberazione fosse conforme  
alla prima.

6° Si ricorda al tribunale l'appello a  
al Tribunale di Terza Sfarsa nei  
giudizi relativi ai reati di furto  
di furto continuativo ad offerta  
a norme statutarie. Dalle leggi regola-  
mento di Rovida Reale vigente in  
Lombardia.

La definizione per dei giurati non  
va mai fatta ad alcun rincorsa.

7° Un giurato non e' sufficientemente ordi-  
nato colla presente legge, rimangono  
in vigore le diffazioni del b. diritti

31. luglio 1859. collocò molte frizioni  
portate dal giugno 20 Nov. 1859.

8° La proposta oggi avrà effetto dal  
giorno della sua pubblicazione.

Avv. Luigi Cappelli.

W<sup>o</sup> 70.

2. Emissione alla Lombardia  
Della sottoscrizione dei  
Giuristi per <sup>reali</sup> l'elenco d'ostacoli

Ne avvisero la lettura  
gli uffici 2. 3. S. e g.

~~Avviso alla lettura~~

~~dagli Uffici 2. 3. S. e g.~~

1) Progetto di legge presentato  
dal deputato Cantelli

3) Letto e preso in considerazione  
nella Camera del 19 Giugno 1880.